

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/28/CU13/C10

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVANTI DAL POMODORO TRASFORMATO"

Punto 13) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto condizionato all'accoglimento degli emendamenti già condivisi con le Amministrazioni centrali e le Autonomie locali in sede di istruttoria, evidenziati nel testo allegato.

Roma, 15 marzo 2012

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE SUI PRODOTTI DERIVATI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO.

ART. 1

(Campo di applicazione)

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 2.
- 2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 2 vengano utilizzate nella etichettatura, dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo 2 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 3.

ART. 2

(Definizione dei prodotti)

- 1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Lycopersicon esculentum Mill., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:
 - a) Conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:
 - 1) Pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
 - 2) Pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;
 - 3) Pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;
 - b) Succhi e concentrati di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro, che, in base al contenuto di solidi solubili, espresso in residuo rifrattometrico, si suddividono in:
 - 1) Succo di pomodoro: bevanda destinata al consumo diretto, avente un residuo rifrattometrico naturale del pomodoro uguale o superiore a 4,2 gradi Brix al netto di sale aggiunto. Qualora il succo venga ottenuto dalla diluizione di semi-concentrato o



- concentrato di pomodoro, in etichetta dovrà essere riportata l'indicazione 'ottenuto da concentrato';
- 2) Succo concentrato di pomodoro: prodotto avente un residuo rifrattometrico, al netto di sale aggiunto, uguale o superiore a 5 gradi Brix e inferiore a 12 gradi Brix. La denominazione di 'passata di pomodoro' è riservata, in tutte le sue varianti, al prodotto definito dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005;
- 3) Concentrato di pomodoro: prodotto avente un residuo rifrattometrico, al netto di sale aggiunto, uguale o superiore a 12 gradi Brix. La denominazione fornisce un'adeguata informazione sul grado di concentrazione del prodotto indicando il residuo rifrattometrico o utilizzando le denominazioni in uso, quali, fra le altre, concentrato, doppio concentrato, triplo concentrato. È ammesso il successivo passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;
- c) Pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
 - Pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 percento;
 - 2) Polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 percento.

ART. 3

(Requisiti dei prodotti)

- 1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 2, nonché gli ingredienti e i metodi di analisi, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. I prodotti oggetto della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto indicato al paragrafo 1, possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

ART. 4

(Confezionamento ed etichettatura)

1. Ferme restando le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, e successive integrazioni, sui contenitori dei prodotti di cui all'articolo 2, il nome ovvero la



ragione sociale ovvero il marchio, la sede legale e la sede dello stabilimento possono essere sostituiti con un codice alfanumerico, su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

- 2. I prodotti previsti dalla presente legge sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 3. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 3, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.
- 3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, viene stabilito il codice alfanumerico per l'identificazione del lotto di produzione relativo all'anno in corso, da apporsi sul contenitore o sul dispositivo di chiusura all'atto del riempimento del contenitore e contestualmente alle indicazioni di cui al comma 1.

ART. 5

(Sanzioni)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le disposizioni stabilite dalla legge 689/81, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge , comporta il sequestro del prodotto e è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di da euro 3.000 tremila ad euro diciottomila per le aziende che nella campagna precedente hanno prodotto un numero di pezzi fino a sei milioni e con una sanzione pecuniaria da novemila euro a cinquataquattromila euro per le aziende che nella campagna precedente hanno prodotto un numero di pezzi superiore a sei milioni. eltre all'applicazione delle sanzioni previste nell'ipotesi in eui il fatto costituisea reato. Per le nuove aziende la campagna di riferimento è quella in corso.
- 2. Le sanzioni di cui al comma 1 non sono applicate nel caso di comunicazione immediata all'ICQRF del mancato funzionamento giornaliero della tecnologia di apposizione del lotto, della ragione sociale e dello stabilimento di cui all'art. 4. Questa procedura eccezionale e debitamente motivata non può, in ogni caso, giustificare quantitativi totali annuali superiori al 3% di prodotto con mancata indicazione dei dati previsti dall'articolo 4, comma 3 della presente legge.

ART. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la legge 10 marzo 1969, n. 96, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, tuttavia gli articoli 1, 2, 3 e 6 del DPR 11 aprile 428/75 restano in applicazione fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1.



ART 7

(Disposizioni finali transitorie)

- 1. Tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
- 2. Per gli adempimenti di cui alla presente legge, le Amministrazioni provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

